

**STATUTO
E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**



Approvati dal Consiglio Nazionale Uila

24 APRILE 2013

S. Margherita di Pula (Ca)

PARTE I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - COMPITI

Articolo 1
DENOMINAZIONE – SEDE

La Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari (UILA), è l'organizzazione sindacale democratica e unitaria alla quale direttamente si iscrivono i lavoratori dipendenti (anche se in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali) e, in forma singola o collettiva, gli autonomi produttori del settore agroalimentare, di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, affermati nella costituzione repubblicana nata dalla resistenza.

Nel caso di iscrizione collettiva, la stessa deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale della UILA che ne stabilisce le modalità. Così pure l'eventuale rescissione del rapporto associativo deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale della UILA.

La UILA e le sue strutture non rispondono di obbligazioni passate, presenti o future, né associative, né personali contratte da coloro che chiedono l'iscrizione.

La UILA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UILA aderisce, in sede locale, tramite il proprio Sindacato Territoriale alla Camera Sindacale Territoriale della UIL e tramite il proprio Sindacato Regionale alla Unione Regionale UIL, in sede nazionale alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), in sede europea all'EFFAT (Federazione Europea dei Sindacati del settore dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e del Turismo e delle Industrie Connesse), in sede

internazionale alla UITA (Unione Internazionale dei Lavoratori dell'Alimentazione, dell'Agricoltura, del Turismo, del Tabacco e delle Industrie Connesse). La sede nazionale è in Roma.

L'Unione Nazionale assume negli atti ufficiali la sigla UILA- UIL (nel presente Statuto, più brevemente, UILA).

La UILA considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UILA non possono promuovere od utilizzare per sé e per gli iscritti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nello Statuto della UIL, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL.

Per l'attuazione, da parte di qualsiasi articolazione della UILA, delle attività di servizio specifiche e complementari a quelle promosse dalla UIL occorre il parere preventivo della Segreteria Nazionale della UILA.

Articolo 2

SCOPI

La UILA si prefigge lo scopo di difendere e migliorare gli interessi sociali, economici e morali degli iscritti per determinare, assieme ad un ordinamento socio-politico più avanzato della nazione, condizioni di vita rispondenti alle esigenze della categoria.

Per il raggiungimento delle anzidette finalità si prefigge in particolare di promuovere ogni iniziativa di azione e di pensiero intesa a:

- a) assicurare più alti livelli di occupazione ai lavoratori agroalimentari;

- b)* conquistare a favore della categoria la piena parità dei redditi di lavoro e del trattamento assicurativo-previdenziale con quelli degli altri settori;
- c)* migliorare la «condizione sociale» dei lavoratori agroalimentari e trasformare l'ambiente rurale, assicurando analoghi servizi e infrastrutture rispetto a quelle esistenti in città (case - strade - scuole - acqua - luce - ospedali - ecc.);
- d)* offrire ai lavoratori agroalimentari la possibilità di conseguire un'adeguata preparazione professionale per un dignitoso inserimento nei vari settori produttivi;
- e)* costituire mutue, enti bilaterali, fondi integrativi previdenziali e sanitari ed ogni altro organismo di analoga natura per l'assistenza agli iscritti ad integrazione degli interventi degli Enti pubblici;
- f)* elevare il livello professionale e culturale dei lavoratori, organizzando corsi di formazione e di qualificazione;
- g)* ottenere contratti di lavoro ai diversi livelli sempre più avanzati e comunque meglio rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori;
- h)* assicurare la presenza del Sindacato ovunque operino i lavoratori della categoria, per organizzarli, tutelarli nei loro interessi e rappresentarli nelle varie sedi;
- i)* assistere nelle forme idonee gli iscritti nelle vertenze sindacali di carattere collettivo o individuale, garantendo in pari tempo piena libertà di espressione all'interno delle aziende e sui posti di lavoro;
- j)* incoraggiare il movimento cooperativistico, in modo particolare nel campo della produzione e trasformazione;

- k) curare i contatti con le Organizzazioni Nazionali di categoria degli altri Paesi, in particolare con quelle delle Organizzazioni Internazionali cui aderisce, allo scopo di rafforzare i vincoli di solidarietà internazionale fra i lavoratori e per lo scambio di utili esperienze;
- l) costituire Fondazioni che abbiano lo scopo di preservare la documentazione della storia dei lavoratori agroalimentari e di consentirne l'uso e la conoscenza agli studiosi;
- m) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- n) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- o) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- p) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato.

Per i casi previsti al punto e) del presente articolo, nel rispetto delle leggi vigenti ed in virtù di specifiche norme contrattuali, la UILA ha costituito, d'intesa con le altre Organizzazioni Sindacali di settore, fondi integrativi sanitari e previdenziali ed enti bilaterali, le cui finalità consistono nell'erogazione di prestazioni sanitarie, previdenziali e

assistenziali a carattere integrativo ai lavoratori agricoli e alimentari e nel miglioramento delle loro condizioni socio-economiche.

Tali finalità sono proprie anche della UILA, che persegue gli stessi scopi e la cui azione é tesa a sostenere e a sviluppare l'attività dei Fondi e degli enti bilaterali medesimi, che non dispongono di strutture operative, nazionali e territoriali, necessarie alla piena attuazione dei loro compiti statutari.

Sussiste dunque piena contiguità e complementarietà delle finalità perseguite dai Fondi e dagli enti bilaterali di cui al punto e) del presente articolo con quelle proprie della UILA. Per questi motivi i Fondi ed enti bilaterali, già costituiti o che saranno costituiti con analoghe finalità e indirizzi, sono soci dalla data della loro costituzione, a tutti gli effetti, della UILA salvo diverse decisioni dei Comitati di Gestione dei Fondi medesimi.

Ove le disponibilità finanziarie lo consentano, i Fondi e gli enti bilaterali associati versano alla UILA una quota di associazione nelle quantità e con le modalità previste dai Comitati di Gestione dei Fondi medesimi.

Articolo 3

COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UILA intende:

- a) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie delle problematiche del mondo del lavoro al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di un'azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- b) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le lotte secondo un unico e

coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli organi della UILA;

- c) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare maggiore incisività al ruolo dei "Coordinamenti per le pari opportunità-politiche di genere", realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la struttura territoriale di categoria e confederale;
- d) stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e quelli integrativi regolamentando tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro; in particolare la Segreteria Nazionale assume la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o ad essa demandate dai sindacati territoriali di categoria nonché dei grandi gruppi alimentari;
- e) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale, in tutti i suoi aspetti, e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- f) favorire, anche attraverso specifiche iniziative e strutture, l'integrazione dei lavoratori stranieri nella società e nelle produzioni italiane, nel rispetto della legge ed a parità di diritti e doveri, promuovendo la loro iscrizione alla UILA ed il loro accesso a tutte le responsabilità sindacali e organizzative dell'Unione e dei suoi Sindacati di Settore;
- g) agire, nel contesto del sindacato UIL, come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni della categoria, con quelle delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;

- h)* partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;
- i)* elevare la condizione dei lavoratori convocando assemblee e conferenze utilizzando il CRES (Centro Studi della UILA), fondando circoli culturali; promuovere iniziative, per l'impiego del tempo libero e attività turistiche;
- j)* promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico ed istituire gli opportuni e necessari collegamenti con il movimento sindacale;
- k)* promuovere lo sviluppo della formazione e addestramento professionale e sindacale;
- l)* provvedere all'assistenza dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo;
- m)* promuovere attività di cooperazione internazionale;
- n)* promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- o)* sensibilizzare, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di informazione e di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori e dell'azione sindacale;
- p)* promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UILA che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
- q)* attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "non profit"

promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILA può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti.

Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Per questo la UILA si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- la UILA si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

La UILA, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Articolo 4

ELETTIVITA' DELLE CARICHE

La UILA realizza i propri scopi ispirandosi ai principi della democrazia sindacale.

Tutte le cariche sono elettive, secondo le norme contenute nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILA e dei Sindacati di Settore, a qualsiasi livello, è di carattere politico e pertanto non retribuito e non prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro, che può essere posto in essere e mantenuto solo nel caso in cui le risorse del Sindacato, nella autonomia della singola struttura, lo consentano.

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto definisce le decisioni da assumere, con riguardo ai rapporti di lavoro in essere, qualora le disponibilità finanziarie della struttura non ne consentano il mantenimento, nonché le modalità di nomina degli Organi o di formulazione della sfiducia agli stessi.

Nelle varie istanze della Unione è garantita la più ampia libertà di espressione ed il rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose degli associati.

Articolo 5

RESPONSABILITA' NAZIONALE

La UILA Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, su mandato della Segreteria Nazionale.

Tutti gli Statuti dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Territoriali e, laddove previsti, delle Leghe Comunali, nonché gli Statuti dei Sindacati di Settore, e delle loro articolazioni, devono contenere una norma che esplicitamente esclude da corresponsabilità i livelli sopra articolati dell'Unione Nazionale di Categoria.

PARTE II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILA

Articolo 6

ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli organismi di base della UILA sono le Leghe Comunali, i Gruppi Aziendali, le Sezioni Aziendali Sindacali della FILBI, i Sindacati di Marineria della UILA-PESCA e le Leghe dei Produttori della UIMEC.

Le Leghe Comunali (denominate anche, in altri contesti, Leghe dei lavoratori agricoli) riuniscono i lavoratori iscritti alla Unione appartenenti alla stessa area territoriale.

I Gruppi Aziendali riuniscono i lavoratori appartenenti alla stessa unità aziendale compresi gli stagionali.

Le Sezioni Aziendali Sindacali riuniscono tutti i lavoratori della bonifica, dell'irrigazione e del miglioramento fondiario appartenenti alla stessa azienda.

I Sindacati di Marineria riuniscono tutti i lavoratori della pesca e dell'acquacoltura appartenenti alla stessa marineria.

Le Leghe dei Produttori riuniscono tutti i produttori agricoli della stessa area territoriale.

Gli organismi di base della UILA sono strumenti democratici fondamentali dell'azione di proselitismo e di autofinanziamento del Sindacato, attraverso i quali i lavoratori si iscrivono alla UILA.

Articolo 7

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli Organismi di base della UILA assolvono i seguenti compiti:

- a) provvedono all'azione di proselitismo e di tesseramento nelle aziende e nelle aree territoriali o negli ambiti di competenza

(Comuni, frazioni, borgate, ecc.), curando altresì la raccolta delle deleghe sindacali;

b) identificano le istanze dei lavoratori in sede locale, segnalandole alla UILA territoriale e collaborando con la stessa per la loro realizzazione;

c) collaborano con la UILA Territoriale per la preparazione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;

d) curano nella zona di competenza l'azione di propaganda sui maggiori problemi territoriali e nazionali della categoria, diffondendo il pensiero e gli orientamenti della Unione;

e) eleggono i propri rappresentanti al Congresso della UILA Territoriale.

Le Sezioni Aziendali Sindacali, i Sindacati di Marineria e le Leghe dei Produttori assolvono ai compiti loro assegnati, rispettivamente, dagli Statuti della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

Articolo 8

ORGANI DELLE LEGHE COMUNALI, DEI GRUPPI AZIENDALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto definisce in modo analitico, con riferimento al numero di iscritti che fanno capo agli organismi di base della UILA, le caratteristiche e la composizione degli Organi delle Leghe comunali nonché dei gruppi aziendali.

Gli Organismi delle Sezioni Aziendali Sindacali, dei Sindacati di Marineria e delle Leghe dei Produttori sono definiti e regolati, rispettivamente, dagli Statuti della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

L'Organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della UILA e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILA e della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione e attraverso l'attività dei delegati UILA;
- c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) collabora, con la struttura territoriale di categoria, nella predisposizione delle liste dei candidati UILA per l'elezione dei delegati delle RSU e delle RLS e per la nomina degli RLST.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali, stabilite da norme e accordi vigenti. Le autonomie necessarie per l'attività degli organismi di base sono stabilite dal Consiglio del Sindacato Territoriale della UILA.

Articolo 9

PRESENZA E RUOLO NELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

La UILA conferma come fondamentale la funzione delle RSU e delle RSA nei luoghi di lavoro nonché dei delegati di bacino, con i compiti che sono loro assegnati dagli accordi sindacali e dalle leggi.

Le scelte, le decisioni e i comportamenti delle RSU, elette nelle liste della UILA, e delle RSA devono essere coerenti con le linee di politica sindacale definite dagli organismi della UILA.

Le norme per le elezioni delle RSU sono quelle definite dalla Segreteria Nazionale UILA con le Segreterie Nazionali delle organizzazioni di categoria aderenti alle altre Confederazioni e previste dagli accordi con le controparti e dai CCNL di categoria, mentre le norme per le elezioni delle RSA sono quelle previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva del settore agro-alimentare.

La UILA, inoltre, promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE).

Articolo 10

ASSEMBLEE DI BASE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa gli scopi, le modalità di convocazione, le regole per la validità delle riunioni, le modalità di svolgimento delle Assemblee degli Organismi di base della UILA, anche al fine della nomina dei delegati ai Congressi delle superiori articolazioni della UILA.

In modo simile provvedono, per quanto riguarda gli Organismi delle Sezioni Aziendali Sindacali, dei Sindacati di Marineria e delle Leghe dei Produttori, rispettivamente, gli Statuti e/o i Regolamenti di attuazione degli stessi della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

PARTE III
SINDACATI TERRITORIALI DI CATEGORIA

Articolo 11

COSTITUZIONE DEL SINDACATO TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale di categoria raggruppa gli iscritti alla UILA di tutti gli organismi di base e dirige la politica sindacale della categoria nell'ambito della propria circoscrizione territoriale.

Provvede alla contrattazione a livello provinciale e aziendale sulla base delle direttive generali dell'Unione Nazionale, salva l'autonomia negoziale riconosciuta alle strutture territoriali dei Sindacati di Settore, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA.

Il Sindacato Territoriale UILA esprime l'unità organizzativa e politica degli iscritti nell'ambito del proprio territorio. Inoltre:

- a) coordina nel proprio ambito territoriale tutti le articolazioni di base della UILA;
- b) organizza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- c) attua le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
- d) realizza le politiche per il proselitismo;
- e) concorre, nel quadro della complessiva strategia confederale territoriale, all'attuazione e all'erogazione dei servizi.

Articolo 12

ORGANI

Gli organi delle UILA Territoriali sono:

- a) Il Congresso;

- b) Il Consiglio;
- c) La Segreteria;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13

CONGRESSO TERRITORIALE

Il massimo organo del Sindacato Territoriale è il Congresso di Categoria che deve aver luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILA e della Camera Sindacale Territoriale, sulla base di un regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale della UILA.

Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio o del 51% degli iscritti. Al Congresso partecipano i delegati delle Leghe UILA e dei Gruppi Aziendali ed i delegati eletti nei Congressi Territoriali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC, in base al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali.

Al termine di gestioni commissariali di strutture territoriali, ai sensi dell'art. 61, il Commissario deve convocare il Congresso straordinario, sulla base delle norme previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto; in questi casi, concorda con la Segreteria Nazionale un regolamento congressuale particolare, che tenga conto delle specificità territoriali.

Articolo 14

CONGRESSO TERRITORIALE: COMPITI

Il Congresso Territoriale:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;

- b) stabilisce gli indirizzi da cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria, della Camera Sindacale, della Unione Nazionale di Categoria e della Confederazione;
- c) esamina il rapporto politico-finanziario della struttura;
- d) elegge il Consiglio;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) elegge i Comitati territoriali di comparto, ove occorrano;
- g) elegge i delegati al Congresso Regionale della UILA;
- h) elegge i delegati al Congresso delle Camere Sindacali Territoriali UIL secondo le disposizioni emanate al riguardo dalle stesse Camere Sindacali Territoriali UIL;
- i) esamina e vota la risoluzione finale proposta dalla apposita commissione.

Articolo 15

CONGRESSO TERRITORIALE: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto a partecipare al Congresso:

- con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee delle Leghe e dei Gruppi Aziendali e nei Congressi territoriali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC;
- senza diritto di voto, i membri degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per partecipare al Congresso deve essere esibita la tessera della Organizzazione e la delega.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto prevede le modalità di nomina della Presidenza del Congresso, della Commissione Verifica Poteri, della Commissione Elettorale, della Commissione per la stesura

delle risoluzioni congressuali, nonché le modalità di elezione dei delegati per le istanze congressuali superiori.

Articolo 16

ELEZIONI DEI DELEGATI

I delegati del Congresso del Sindacato Territoriale della UILA al Congresso Regionale UILA nonché al Congresso Regionale UIL e delle Camere Sindacali, sono eletti assicurando la rappresentanza dei singoli settori.

Articolo 17

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale viene eletto dai delegati in assemblea plenaria. È opportuno prevedere la presenza, nel Consiglio Territoriale, dei Sindacati di settore regolarmente costituiti al fine di assicurarne la rappresentanza.

Articolo 18

COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio del Sindacato territoriale è l'organo di direzione normale tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Territoriale fissandone la data e le modalità di svolgimento;
- b) collaborare all'attività delle Leghe Comunali e dei Gruppi Aziendali cooperando con essi nel lavoro di proselitismo e di assistenza ai lavoratori;

- c) impostare l'azione sindacale sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso Territoriale, dal livello regionale e nazionale della UILA;
- d) approvare annualmente il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso della struttura territoriale;
- e) eleggere, al suo interno, il Segretario Generale e i componenti della Segreteria, nonché il Tesoriere;
- f) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali e il loro riparto all'interno della struttura territoriale;
- g) deliberare eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

Il Consiglio è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio sono contenuti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio, se lo ritiene opportuno, può costituire l'Esecutivo quale istanza rappresentativa dell'articolazione organizzativa della UILA nel territorio e nei diversi settori, attribuendo allo stesso specifiche funzioni, fra le quali quelle di approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo di spesa come previsto al precedente punto *d*).

Esso si riunisce almeno 4 volte all'anno ad iniziativa della Segreteria oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 19

LA SEGRETERIA

La Segreteria del Sindacato Territoriale di categoria è composta con le caratteristiche previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 20

IL TESORIERE

Il Tesoriere territoriale è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 21

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti del Sindacato Territoriale è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti ed è nominato dal Congresso.

Il Collegio provvede almeno ogni 4 mesi al controllo della contabilità, con procedure e adempimenti previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio Territoriale.

PARTE IV
SINDACATI REGIONALI DI CATEGORIA

Articolo 22
COSTITUZIONE DEL SINDACATO REGIONALE

I Sindacati Regionali UILA realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori di tutti i territori nell'ambito regionale.

Essi coordinano e guidano l'azione politica sindacale e la strategia organizzativa, nella regione, di tutti i Sindacati Territoriali UILA e di tutte le strutture territoriali dei Sindacati di Settore ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UILA assolve su tutto il territorio nazionale e promuovono tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del territorio.

I Sindacati Regionali della UILA sono il livello di governo della presenza della Categoria sul territorio e pertanto, centrali in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico-organizzativo.

A questo livello si collabora con la Segreteria Nazionale, la cui decisione viene ratificata dall'Esecutivo Nazionale, nella definizione della più opportuna articolazione dei Sindacati Territoriali.

Questa organizzazione del territorio avviene senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato né con le articolazioni confederali della UIL (solo ai fini congressuali della UIL le strutture territoriali della UILA sono organizzate con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione).

I Sindacati Regionali UILA, pertanto, svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono, organizzano e coordinano l'azione necessaria per la difesa degli interessi dei lavoratori che operano nella regione;

- b) indirizzano e coordinano le strutture del sindacato operanti nella regione per la elaborazione delle politiche e delle piattaforme rivendicative ai vari livelli (provincia, comune e grandi aziende) partecipando alle eventuali trattative e promuovendo le opportune azioni di lotta;
- c) provvedono alla contrattazione regionale sulla base delle direttive generali della Unione Nazionale salva l'autonomia negoziale riconosciuta alle strutture territoriali dei Sindacati di Settore, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA;
- d) provvedono agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano i lavoratori, come pure la situazione socio-economica e sindacale della regione;
- e) studiano e realizzano le iniziative per la soluzione dei problemi dell'assistenza e previdenza nonché quelle fondamentali riferite all'assetto del territorio, alle politiche settoriali, colturali ed occupazionali;
- f) promuovono la costituzione e partecipano alla gestione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza e gli indirizzi della UILA nelle attività parasindacali (formazione professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistica, promozione culturale dei lavoratori, consulenza e servizi ai produttori agricoli, ecc.) e comunque concorrono, nel contesto e nell'indirizzo confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini (patronato di assistenza, assistenza fiscale, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, tutela dei consumatori e degli inqUILini, ...).

Articolo 23

ORGANI

Gli organi delle UILA Regionali sono:

- a) Il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 24

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE

Il massimo organo del Sindacato Regionale è il Congresso di Categoria che deve aver luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILA e della UIL Regionale, sulla base di un regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale della UILA.

Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione di un terzo dei componenti del Consiglio Regionale o del 51% degli iscritti. Al Congresso partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali UILA in base al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali.

Al termine di gestioni commissariali di strutture regionali, ai sensi dell'art. 61, il Commissario deve convocare il Congresso straordinario, sulla base delle norme previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto; in questi casi, concorda con la Segreteria Nazionale un regolamento congressuale particolare, che tenga conto delle specificità regionali.

Articolo 25

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE

Il Congresso:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria e della Unione Regionale UIL;
- c) esamina il rapporto politico-finanziario della struttura;
- d) elegge il Consiglio Regionale, formato con le caratteristiche definite nel regolamento di attuazione del presente Statuto;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge i Comitati regionali di comparto, ove occorrono;
- g) elegge i delegati al Congresso nazionale della UILA, secondo il regolamento congressuale della Categoria;
- h) elegge i delegati al Congresso Regionale della UIL, secondo i regolamenti congressuali della UIL Regionale;
- i) esamina e vota la risoluzione finale proposta dalla apposita commissione.

Articolo 26

CONGRESSO REGIONALE

Hanno diritto a partecipare al Congresso:

- con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente eletti nei Congressi Territoriali;
- senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

I delegati al Congresso Regionale UIL sono eletti in proporzione agli iscritti dei singoli territori.

Per partecipare al Congresso deve essere esibita la tessera della Organizzazione e la delega.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto prevede le modalità di nomina della Presidenza del Congresso, della Commissione Verifica Poteri, della Commissione Elettorale, della Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, nonché le modalità di elezione dei delegati per le istanze congressuali superiori.

Articolo 27

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio viene eletto in assemblea plenaria in proporzione agli iscritti dei singoli territori.

E' facoltà di prevedere la presenza, nel Consiglio, dei Sindacati di settore regolarmente costituiti al fine di assicurarne la rappresentanza.

Articolo 28

COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione normale tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Regionale fissandone la data e le modalità di svolgimento;
- b) indirizzare e coordinare l'attività delle UILA Territoriali cooperando con esse nel lavoro di proselitismo e di assistenza ai lavoratori;
- c) impostare l'azione sindacale sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso Regionale e Nazionale della UILA;

- d) eleggere, fra i propri componenti, il Segretario Generale e i membri della Segreteria, nonché il Tesoriere, ed eleggere l'Esecutivo Regionale;
- e) deliberare eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

Il Consiglio regionale può, inoltre, delegare parte dei suoi compiti all'Esecutivo Regionale.

Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno ad iniziativa della Segreteria oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Regionale sono dettagliatamente contenuti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 29

L'ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e della sintesi politico-organizzativa dei sindacati territoriali. Esso è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito:

- a) delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo;
- b) della vigilanza sulla democrazia interna e delle norme disciplinari, al fine di riferirne all'Esecutivo Nazionale, cui competono le decisioni nel merito;
- c) della verifica della funzionalità degli Organi e del controllo delle articolazioni territoriali, al fine di riferirne all'Esecutivo Nazionale, cui competono le decisioni nel merito.

È, tra gli altri, compito dell'Esecutivo approvare il conto consuntivo e il conto preventivo di spesa regionali.

I criteri di composizione dell'Esecutivo sono contenuti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 30

LA SEGRETERIA

La Segreteria del Sindacato Regionale di categoria è composta con le caratteristiche previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 31

IL TESORIERE

Il Tesoriere regionale è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 32

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti Regionale è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti ed è nominato dal Congresso.

Il Collegio provvede almeno ogni 4 mesi al controllo della contabilità, con procedure e adempimenti previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio Regionale.

PARTE V
ORGANI NAZIONALI DELLA UILA

Articolo 33
GLI ORGANI NAZIONALI

Sono organi della Unione Nazionale:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 34
IL CONGRESSO NAZIONALE: COMPITI

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della UILA, cui spettano poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rapporto politico-finanziario dell'Organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Organizzazione;
- c) eleggere il Consiglio Nazionale, l'Assemblea nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- e) nominare i delegati al Congresso Nazionale della UIL.

Articolo 35
IL CONGRESSO NAZIONALE: SVOLGIMENTO

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o da almeno un terzo degli iscritti alla UILA.

La data, la località, le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale della UILA in un regolamento congressuale approvato almeno due mesi prima.

Il Consiglio Nazionale fissa altresì, di volta in volta le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi.

Il Congresso é composto dai Delegati eletti dai rispettivi Congressi Regionali. Partecipano di diritto al Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Nazionale UILA, i componenti del Collegio dei Probiviri, ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni Delegato e con le modalità fissate dal presente Statuto e dal regolamento congressuale.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto ed il Regolamento Congressuale definiscono la partecipazione, le modalità di nomina della Presidenza, della Commissione verifica poteri, della Commissione elettorale, della Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, nonché le procedure elettorali per gli organi e i delegati.

Articolo 36

IL CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di settantuno componenti eletti dal Congresso in seduta plenaria.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale avvengono rispettando le modalità fissate dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano altresì, con voto consultivo, i Revisori dei Conti e i Probiviri nazionali.

Articolo 37

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale é l'organo di direzione della Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari tra un Congresso e l'altro; é responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Nazionale fissando le modalità di svolgimento;
- b) vigilare sull'attività dei Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e degli Organi Nazionali e territoriali dei Sindacati di Settore, cooperando con essi nel lavoro di proselitismo ed assistenza ai lavoratori;
- c) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- d) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazione distinta, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere e l'Esecutivo Nazionale;
- e) deliberare sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;
- f) costituire, ove lo ritenga opportuno, Comitati e/o Gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti ed il coordinamento di specifiche iniziative riguardanti particolari aspetti settoriali dell'attività sindacale e/o organizzativa dell'Unione;

- g) cooptare nel proprio seno con voto consultivo o deliberativo, con decisione adottata a maggioranza di due terzi, i dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi che diano la propria adesione alla UILA nell'intervallo di tempo tra lo svolgimento di due Congressi Nazionali;
- h) costituire Fondazioni per lo studio della storia dei lavoratori agroalimentari ai sensi della lett. l) dell'art. 2 del presente Statuto;
- i) deliberare eventuali acquisti, vendite immobiliari, o donazioni a Fondazioni che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA;
- j) nominare, sulla base di situazioni oggettive, soggetti incaricati di iniziative politico-organizzative in realtà interregionali e/o interterritoriali;
- k) approvare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei presenti, l'adozione e le modifiche al Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale può delegare alla Segreteria Nazionale o all'Esecutivo Nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti a norma del comma precedente.

Articolo 38

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è lo strumento consultivo tramite il quale la UILA esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UILA nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 39

FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce le modalità di composizione, di convocazione, di espressione di voto, di verbalizzazione e quant'altro utile ad assicurare la funzionalità del Consiglio Nazionale.

Articolo 40

L'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato da un minimo di 31 componenti e ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio Nazionale della Unione.

L'Esecutivo Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo ed i rendiconti finanziari;

- e) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della UILA negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi internazionali;
- f) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- g) decidere la gestione straordinaria verso le strutture nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della UILA, la reggenza di strutture regionali o territoriali ai sensi dell'art. 61, e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "*ad acta*".

In aggiunta a tali compiti, l'Esecutivo Nazionale può deliberare di affidare ai Segretari Generali Regionali della UILA la nomina dei rappresentanti UILA all'interno delle commissioni *extra-legem* provinciali e la gestione delle relative risorse economiche, qualora le condizioni della categoria territoriale, con esclusiva valutazione della Segreteria Nazionale, lo rendano opportuno.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce le modalità di composizione, di convocazione, di espressione di voto, di verbalizzazione e quant'altro utile ad assicurare la funzionalità dell'Esecutivo Nazionale.

Articolo 41

LA SEGRETERIA NAZIONALE: COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale è formata da un massimo di 6 componenti, ivi compreso il Segretario Generale, eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.

Provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria - è individuale.

Articolo 42

LA SEGRETERIA NAZIONALE: COMPITI

La Segreteria é l'organo di guida e di sintesi politica e organizzativa della Unione Nazionale, provvede alla messa in operatività delle decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale, assicura la direzione quotidiana dell'attività e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, mantiene contatti permanenti con i Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e con i Sindacati di settore, nelle articolazioni di ognuno di essi: nazionale, regionali e territoriali.

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale i problemi che riguardano la vita dell'organizzazione.

Compete alla Segreteria nazionale adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UILA. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto, per la necessaria ratifica.

La Segreteria Nazionale propone agli organi competenti le candidature dei Rappresentanti della UILA per gli Enti e gli Istituti di emanazione e per tutti gli incarichi di carattere esterno.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della UILA.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Articolo 43

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la Unione Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale, inoltre, per quanto riportato al comma precedente, rappresenta l'Unione Nazionale anche per eventuali acquisti, vendite immobiliari o donazioni a Fondazioni.

È facoltà del Segretario Generale indicare, con modalità giuridicamente adeguate, il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 44

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 45

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da tre supplenti ed è nominato tra gli iscritti alla Unione dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali di categoria.

I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Nazionale, dalla Segreteria dell'Unione Nazionale, nonché dai competenti Organi dei Sindacati di Settore.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione del ricorso.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Articolo 46

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali di categoria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare almeno ogni 4 mesi i rendiconti economici e finanziari della Unione Nazionale e la regolarità delle spese proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sul rendiconto economico e finanziario della Unione Nazionale nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Articolo 47

DECADENZA DAGLI INCARICHI

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi i dirigenti di ogni livello dell'Unione di Categoria per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste agli Artt. 63 e 64 del presente Statuto, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce i termini di quest'ultima fattispecie di causa che determina la decadenza.

Articolo 48

LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

La Conferenza di Organizzazione è un appuntamento consultivo, di verifica ed orientamento nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Essa è composta dal Consiglio Nazionale e dai Segretari responsabili dei Sindacati regionali e territoriali UILA, qualora non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso, e dai Consigli Nazionali dei Sindacati di Settore. Fanno altresì parte della Conferenza delegati eletti dai livelli regionali nel numero ad essi attribuito in sede di convocazione della Conferenza.

La Conferenza viene convocata dal Consiglio Nazionale della Unione ogni qualvolta il Consiglio Nazionale stesso lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza degli iscritti alla Unione.

Articolo 49

ORGANO UFFICIALE DI STAMPA

La Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della Categoria.

Il Direttore è il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.

PARTE VI
I SINDACATI DI SETTORE

Articolo 50
I SINDACATI DI SETTORE

I Sindacati di Settore sono articolazioni operative della UILA, strutturate a livello nazionale, regionale, territoriale e di base, mediante i quali la UILA organizza propri iscritti con caratteristiche lavorative e di ambito produttivo specifiche. Essi sono dotati di autonomia politica -nel loro ambito specifico di azione-, organizzativa ed economico-finanziaria con caratteristiche e conferimento di poteri che vengono fissati dal Consiglio Nazionale della UILA nel momento stesso che ne delibera la costituzione.

I Sindacati di settore sono:

- a) FILBI: Federazione Italiana Lavoratori Bonifica Irrigazione e Miglioramento Fondiario;
- b) UILA-PESCA: sindacato del personale imbarcato sulle navi adibite a pesca marittima ed il personale non imbarcato dipendente da cooperative e da imprese esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquicoltura, vallicoltura;
- c) UIMEC: sindacato dei produttori agricoli e dei coltivatori diretti.

Il Consiglio Nazionale UILA ha facoltà, ove se ne verificassero le condizioni, di costituire altri Sindacati o coordinamenti di settore.

La UILA, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota associativa di ogni singolo lavoratore e produttore che alla UILA si associ tramite l'iscrizione al rispettivo Sindacato di Settore.

Le assemblee congressuali di base ed i Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UILA, nei modi previsti dai rispettivi Statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA ed in applicazione del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale della UILA.

Articolo 51

COMPITI

I Sindacati di Settore, in applicazione dei rispettivi Statuti nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA, formano i propri Organi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) elaborare, d'accordo con la Segreteria Nazionale della UILA, l'attività sindacale per il settore di riferimento;
- b) coordinare l'azione sindacale nel settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILA, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- c) partecipare negli appositi organismi alla elaborazione della politica sindacale della Unione Nazionale.

La rappresentanza politico sindacale spetta in ogni caso alla UILA.

Il Consiglio Nazionale della UILA potrà affidare ai Sindacati di Settore altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali, così come ha facoltà di variare l'articolazione dei Sindacati di settore strutturandone di nuovi, modificare l'ambito di azione di quelli esistenti, qui codificati, sciogliere quelli che non dovessero più essere strategici o funzionali all'azione di rappresentanza del mondo del lavoro.

PARTE VII
FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 52

CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'

La UILA è finanziata con il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il finanziamento - secondo quanto previsto nella Contrattazione collettiva stipulata ai vari livelli e approvata dai/lle lavoratori/trici rispettivamente interessati/e - avviene tramite la sottoscrizione da parte degli/lle iscritti/e della delega per la trattenuta delle quote associative sindacali sulla retribuzione diretta e/o differita, ovvero sui trattamenti previdenziali temporanei o ammortizzatori sociali, con quote associative finalizzate a servizi contrattuali.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dagli Organi di direzione politica e organizzativa. Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di realizzazione delle sottoscrizioni.

A tutti gli/lle iscritti/e deve essere rilasciata la tessera UIL, predisposta per la UILA.

Tutti i dati relativi alle iscritte e iscritti sono tutelati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Articolo 53

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

I Sindacati Regionali, Territoriali della UILA, le Leghe ed i Gruppi Aziendali, nonché i Sindacati di Settore e le loro articolazioni e strutture

territoriali, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del proprio legale rappresentante nel rispetto delle regole fissate nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione e nell'esercizio delle proprie responsabilità. Sono, direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti, responsabili per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell'adesione sindacale alla Unione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

I Segretari Generali dei Sindacati Regionali e Territoriali, i Responsabili delle Leghe e dei Gruppi Aziendali della UILA, nonché i responsabili, comunque denominati, dei Sindacati di Settore e delle rispettive articolazioni e strutture territoriali, rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferirne a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del più ampio organo di direzione politica e organizzativa.

I Sindacati Regionali, Territoriali, le Leghe ed i Gruppi Aziendali della UILA, nonché i Sindacati di Settore e le loro articolazioni e strutture territoriali, debbono redigere ed approvare annualmente, entro il mese di aprile per i rendiconti di cassa o entro il mese di giugno per i rendiconti di competenza, i rendiconti economico-finanziari consuntivi annuali ed i preventivi di spesa con le caratteristiche e le procedure previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 54

OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE

Tutti gli iscritti alla UILA sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dal Consiglio Nazionale della UILA di anno in anno.

Gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Articolo 55

TESSERAMENTO E RIPARTIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

La ripartizione delle quote associative viene decisa dal Consiglio Nazionale della UILA attraverso quote fisse o percentualizzate.

La riscossione dei contributi e delle quote associative deve avvenire mediante l'apertura di c/c bancari o postali intestati alla organizzazione e con firme congiunte di traenza del Segretario Generale e del Tesoriere, come più dettagliatamente definito nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale dell'Unione può istituire forme centralizzate di versamenti dei contributi su di un unico conto nazionale con ripartizione automatica percentualizzata tra Unione Nazionale, Sindacato Regionale, Sindacato Territoriale e Sindacati di Settore.

Articolo 56

RIPARTIZIONE QUOTE DI SERVIZIO E RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I contributi sindacali relativi alle quote di servizio, quote contrattuali o accordi "extra-*legem*", ecc. vengono ripartiti tra i diversi organismi in

conformità alle norme generali fissate dal Consiglio Nazionale della UILA.

Articolo 57

RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI

I Sindacati Territoriali, i Sindacati Regionali e i Sindacati Nazionali di Settore debbono trasmettere alla Unione Nazionale nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso, corredati del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le leghe comunali e le articolazioni di base dei Sindacati di Settore, dotate di proprio Statuto registrato e codice fiscale, sono tenute a obblighi e procedure analoghi a quelli previsti per i Sindacati Territoriali, come specificato nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 58

UTILIZZO DELLE RISORSE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

La UILA ritiene strategico per l'operatività delle proprie articolazioni nazionali, regionali, territoriali e di base che le stesse siano dotate di strutture e sedi strumentali adeguate e, in tal senso, è impegnata nell'acquisizione, ogniqualvolta possibile e praticabile, delle stesse sedi. Pertanto, i Consigli della Unione Nazionale, dei Sindacati Regionali e Territoriali della UILA, gli Organi direttivi delle Leghe, dei Gruppi Aziendali e dei Sindacati Nazionali di Settore, nella loro autonomia amministrativa, possono procedere, ai diversi livelli, ad acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

La Segreteria Nazionale deve essere informata della decisione di ogni acquisto o vendita e una copia dell'atto notarile deve essere inviata alla Segreteria Nazionale UILA per opportuna conoscenza.

Articolo 59

VALIDITA' DELLE DELIBERE DEGLI ORGANI STATUTARI A TUTTI I LIVELLI

Nelle riunioni dei Consigli Territoriali, Regionali, dei Sindacati di settore, del Consiglio Nazionale ed Esecutivo Nazionale UILA dovrà essere adottato il foglio di presenza da far sottoscrivere a tutti i partecipanti alla riunione e da allegare al verbale della riunione.

Il verbale delle riunioni di Lega o Gruppo aziendale va trasmesso alla Segreteria Territoriale competente, mentre i verbali delle strutture territoriali e regionali e dei Sindacati di Settore vanno trasmessi alla Segreteria Nazionale UILA.

Il mancato rispetto di questa procedura è sanzionato come dettagliatamente previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni degli organi statutari di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo di spesa;
- b) 75% + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le norme generali per l'espressione di voto nelle riunioni degli Organi ai diversi livelli.

PARTE VIII
ISCRITTI E NORME DISCIPLINARI.
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRUTTURE

Articolo 60
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

L'iscritto alla UILA che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

L'azione disciplinare, con provvedimenti assunti a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, compete all'Esecutivo Nazionale che la esercita verso i tutti gli iscritti.

L'espulsione può essere proposta dall'Esecutivo Nazionale della UILA e può essere decisa solo dall'Esecutivo Confederale Nazionale.

Tutti gli iscritti alla UILA, che ricoprono o meno cariche elettive, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi della UILA.

È fatto rinvio, per quanto non previsto, al Regolamento Attuativo dello Statuto Confederale della UIL.

È facoltà della Segreteria Nazionale sospendere cautelativamente l'iscritto nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario all'inchiesta ed al giudizio, comunque, per un periodo non superiore ai tre mesi.

Articolo 61

GESTIONE STRAORDINARIA, REGGENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA

L'intervento per la gestione straordinaria nei confronti dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati Regionali, dei Sindacati di Settore e, su proposta delle competenti segreterie territoriali, delle leghe comunali viene svolto dall'Esecutivo Nazionale.

Si procede con la Gestione Straordinaria della struttura quando si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un organo dirigente;
- b) incapacità di esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari dell'Unione Nazionale di categoria o della Confederazione, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- d) congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie o congressuali;
- e) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi statutari nazionali in caso di vertenze a carattere nazionale, regionale e provinciale.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

In caso di urgenza, la Segreteria Nazionale può decidere la gestione straordinaria di Sindacati Territoriali, di Sindacati Regionali e di Sindacati di Settore. Questa decisione deve essere sottoposta a ratifica dell'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.

Relativamente ai Sindacati Regionali o Territoriali, gli interventi ed i provvedimenti di cui sopra debbono essere portati a conoscenza delle strutture confederali corrispondenti.

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Territoriale o Regionale UILA, ovvero il legale rappresentante dei Sindacati di Settore, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio Territoriale o Regionale, assumerà la responsabilità della struttura.

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria "*ad acta*" di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina, da parte della Segreteria Nazionale, di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura. Questa gestione amministrativa straordinaria non comporta il venir meno degli Organi della struttura ma esclusivamente la sostituzione, in tutte le funzioni e compiti, del Tesoriere da parte di un Commissario "*ad acta*". Al Commissario "*ad acta*" sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 62

AUTONOMIA DELLA UNIONE NAZIONALE

Per garantire la propria autonomia ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, nella UILA:

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate o ispirate da partiti politici o da altri organismi estranei all'organizzazione;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli organi ai diversi livelli non è consentita la presentazione di liste di corrente o di mozioni precongressuali; tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento congressuale, anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze i diritti di rappresentanza;
- c) i Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e le strutture territoriali dei Sindacati di Settore hanno di norma sede presso le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Territoriali e loro uffici periferici, e non possono comunque operare presso le sedi di un qualsiasi partito o movimento politico. Tuttavia, qualora esigenze della categoria o particolari motivi lo richiedano, i Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e le strutture territoriali dei Sindacati di Settore possono, previa autorizzazione della Unione Nazionale, stabilire la loro sede in luogo diverso da quello fissato per la CST o la UR UIL.

Articolo 63

INCOMPATIBILITA' INTERNE

Degli organi statutari a tutti i livelli dell'Unione non possono far parte i Componenti della Segreteria Confederale, i Segretari Generali Regionali della UIL, i Segretari Generali delle Camere Sindacali Territoriali.

Eventuali eccezioni sono possibili solo previa esplicita autorizzazione della Segreteria Nazionale.

La carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura.

I componenti gli organi statutari della UILA non possono ricoprire incarichi, a nessun livello, in altre Unioni di Categoria della UIL, ad esclusione di quelli ricoperti nella Categoria della UIL che associa i pensionati. Eventuali eccezioni sono possibili solo previa esplicita autorizzazione della Segreteria Nazionale.

È condizione indispensabile l'iscrizione alla UILA per accedere a cariche direttive di qualsiasi livello degli Organi dell'Unione o per rappresentare la Categoria nei Consigli di Amministrazione o Commissioni di Enti pubblici e privati.

Articolo 64

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

La carica di componente di organi elettivi dell'Unione Nazionale, dei Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e dei Sindacati di Settore è incompatibile con la carica di componente gli organismi esecutivi provinciali, regionali e nazionali di partito; con i mandati elettivi parlamentari nazionali ed europei, di Consiglio (o Assemblea) regionale, provinciale e di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; con tutti gli incarichi esecutivi amministrativi e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale; con i mandati amministrativi pubblici che non siano di designazione sindacale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio

o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Quando si è in presenza di un caso di incompatibilità gli Organi deliberanti - Consiglio territoriale, regionale o nazionale - sono convocati dalle rispettive Segreterie per provvedere alle relative sostituzioni.

Eventuali inadempienze degli Organi abilitati ad assumere decisioni in merito vanno tempestivamente segnalate in modo che il livello superiore possa provvedere direttamente alla convocazione dei suddetti Organi.

Articolo 65

LIMITI DI MANDATO E DI ETA'

La carica di Segretario Generale, nelle strutture UILA di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

I responsabili degli organismi di base della UILA, di cui all'art 6, non hanno alcun limite di mandato o di età.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce decorrenza e modalità applicative delle norme contenute in questo articolo.

Articolo 66

CONFEDERALITA'

La UILA considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILA, i militanti, i dirigenti ad ogni livello dell'Unione di Categoria sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli organi di qualsiasi livello della UIL e delle altre Unioni Nazionali di Categoria.

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratori iscritti ad altra Unione di Categoria aderente alla UIL di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILA, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico-organizzativo della Categoria.

Articolo 67

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'organizzazione, la UILA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, e adegua nel tempo, il "Regolamento di Attuazione".

Articolo 68

STATUTI DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E NAZIONALI DELLA UILA

I Sindacati Regionali e Territoriali, le Leghe e i Sindacati di Settore e le loro articolazioni territoriali così come individuati all'articolo 53 sono dotati di propri Statuti, deliberati dai rispettivi Congressi.

Per quanto non contemplato in quei documenti, si fa esplicito riferimento al presente Statuto della UILA ed al Regolamento di Attuazione di questo Statuto.

Le disposizioni, degli Statuti e/o dei regolamenti dei Sindacati Regionali o Territoriali ovvero dei Sindacati di Settore, eventualmente contrastanti con il presente Statuto o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Articolo 69

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILA, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto della UIL.

Le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale della UILA almeno 30 giorni prima della data del Congresso.

Articolo 70

NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato in questo Statuto, si fa esplicito rinvio allo Statuto della UIL ed al suo Regolamento di Attuazione, i cui contenuti hanno prevalenza.

Articolo 71

NORME TRANSITORIE

I Sindacati Regionali e Territoriali, le Leghe che ne fossero provviste, nonché i Sindacati di Settore della UILA, adeguano i contenuti dei loro Statuti, uniformandoli con quelli del presente Statuto, in occasione della prossima stagione congressuale della UILA.

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione di leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL il Consiglio Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO
UILA NAZIONALE

Per la concreta applicazione delle norme contenute nello Statuto della UILA, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'organizzazione, la UILA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, e adegua nel tempo, il presente "Regolamento di Attuazione".

Le norme previste nel presente Regolamento di Attuazione sono vincolanti per tutte le articolazioni dell'Unione Nazionale di Categoria, per tutti i dirigenti, per tutti gli iscritti alla UILA.

ALBO DEI SINDACATI REGIONALI UILA

Sono Sindacati Regionali della UILA:

1. Sindacato Regionale UILA dell'Abruzzo
2. Sindacato Regionale UILA della Basilicata
3. Sindacato Regionale UILA della Calabria
4. Sindacato Regionale UILA della Campania
5. Sindacato Regionale UILA dell'Emilia Romagna
6. Sindacato Regionale UILA del Friuli - Venezia Giulia
7. Sindacato Regionale UILA del Lazio
8. Sindacato Regionale UILA della Liguria
9. Sindacato Regionale UILA della Lombardia
10. Sindacato Regionale UILA delle Marche
11. Sindacato Regionale UILA del Molise
12. Sindacato Regionale UILA del Piemonte
13. Sindacato Regionale UILA della Puglia
14. Sindacato Regionale UILA della Sardegna
15. Sindacato Regionale UILA della Sicilia
16. Sindacato Regionale UILA della Toscana
17. Sindacato Regionale UILA dell'Umbria
18. Sindacato Regionale UILA UIL del Veneto

I Sindacati Regionali UILA hanno sede, di norma, nel capoluogo di Regione.

I Sindacati Territoriali di Aosta, Bolzano e Trento assumono anche le funzioni proprie dei Sindacati Regionali.

ALBO DEI SINDACATI TERRITORIALI UILA

Sono Sindacati Territoriali della UILA:

- | | |
|---|--|
| 1. di Agrigento | 44. di Lucca – Massa Carrara |
| 2. di Alessandria | 45. di Macerata |
| 3. di Ancona | 46. di Mantova |
| 4. di Aosta | 47. di Milano, Como e Varese |
| 5. di Arezzo | 48. di Messina |
| 6. di Ascoli Piceno | 49. di Modena |
| 7. di Avellino | 50. di Napoli |
| 8. di Bari | 51. di Nuoro |
| 9. di Barletta, Andria e Trani | 52. di Oristano |
| 10. di Belluno | 53. di Padova |
| 11. di Benevento | 54. di Palermo |
| 12. di Bergamo | 55. di Parma |
| 13. di Bologna | 56. di Pavia |
| 14. di Bolzano, Alto Adige Sudtirol | 57. di Perugia |
| 15. di Brescia e Cremona | 58. di Pesaro – Urbino |
| 16. della Brianza | 59. di Pescara – Chieti |
| 17. di Brindisi | 60. di Piacenza |
| 18. di Cagliari | 61. di Potenza – Matera |
| 19. di Caltanissetta | 62. di Ragusa |
| 20. di Campobasso | 63. di Ravenna |
| 21. di Caserta | 64. di Reggio Calabria |
| 22. di Catania | 65. di Reggio Emilia |
| 23. di Catanzaro | 66. di Rimini |
| 24. di Cesena | 67. di Roma – Rieti – Viterbo |
| 25. di Cosenza | 68. di Rovigo |
| 26. di Crotone | 69. di Salerno |
| 27. di Cuneo e Asti | 70. di Sassari |
| 28. di Enna | 71. di Siena - Arezzo |
| 29. di Ferrara | 72. di Siracusa |
| 30. di Firenze–Livorno–Pisa–Pistoia e Prato | 73. di Sondrio |
| 31. di Foggia | 74. di Taranto |
| 32. di Forlì | 75. di Teramo |
| 33. di Frosinone | 76. di Terni |
| 34. di Genova, La Spezia e Savona | 77. di Torino |
| 35. di Grosseto | 78. di Trapani |
| 36. di Imperia | 79. di Treviso |
| 37. di Isernia | 80. di Udine Gorizia Pordenone e Trieste |
| 38. di Ivrea | 81. di Venezia |
| 39. di L’Aquila | 82. di Vercelli – Novara - Verbania e Biella |
| 40. di Latina | 83. di Verona - Trento |
| 41. di Lecce | 84. di Vibo Valentia |
| 42. di Lecco | 85. di Vicenza |
| 43. di Lodi | 86. di Viterbo |

COMPOSIZIONE E OPERATIVITA' DEGLI ORGANI

NORME GENERALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ORGANI

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli Organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli. Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture UILA devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata, di norma, alle caratteristiche delle persone iscritte. I Consigli delle UILA Regionali ed i Consigli delle UILA Territoriali devono, inoltre, ricomprendere, di norma, una rappresentanza dei delegati di base e di coloro che presidiano il territorio.

Nelle strutture regionali e territoriali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte pari o superiore al 30 % del totale degli iscritti, la composizione della Segreteria dovrà prevedere, di norma, almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli Organi, anche in funzione della rappresentanza di genere, è affidata alla struttura di livello immediatamente superiore la quale ha il potere ed il dovere di intervenire per modificare o riequilibrare situazioni in contrasto.

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli organi delle Leghe Comunali sono:

- ◆ fino a 50 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Segretario Responsabile eletto dall'Assemblea degli iscritti;
- ◆ da 51 a 100 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 7 componenti; il Segretario Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo;
- ◆ da 101 a 1.000 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 11 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dal Segretario Responsabile e dal Segretario organizzativo avente anche la funzione di Tesoriere;
- ◆ oltre 1.000 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 13 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dal Segretario Responsabile, dal Segretario organizzativo e dal Tesoriere.

Gli Organi delle Leghe Comunali sono convocati, di norma, dal Segretario Responsabile.

L'Assemblea degli iscritti si riunisce almeno una volta l'anno; il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi, la Segreteria si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario.

I Gruppi Aziendali, nel momento in cui vengono strutturati e resi operativi mediante l'iniziativa del sindacato territoriale o regionale oppure della Segreteria nazionale, provvedono a dotarsi di propri Organi per i compiti previsti dallo Statuto e con caratteristiche di composizione e di attribuzione di ruoli simili a quelli fissati dal Regolamento di Attuazione per le Leghe Comunali.

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA UILA TERRITORIALE

Il Consiglio del Sindacato Territoriale UILA viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- ◆ fino a 1.000 iscritti: fino a 31 componenti;
- ◆ oltre i 1.000 iscritti: fino a 71 componenti.

Nella composizione di questo Organo è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte alla Categoria nel territorio nonché di una rappresentanza delle diverse età. Va inoltre assicurata, di norma, la presenza di delegati sindacali di base e di coloro che presidiano e svolgono l'attività sindacale nel territorio.

Concorrono, inoltre, alla sua composizione:

- ◆ la Responsabile territoriale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere della UILA, laddove presente;
- ◆ i Responsabili territoriali dei Sindacati di settore della UILA, laddove di significativa presenza organizzativa.

Il Consiglio del Sindacato Territoriale UILA è convocato, di norma, dal Segretario Generale della UILA territoriale e si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta la Segreteria territoriale della UILA lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Consiglio stesso deve essere convocato dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della

richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale della UILA territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla struttura di livello immediatamente superiore.

COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO DELLA UILA TERRITORIALE

L'Esecutivo della UILA territoriale, laddove il Consiglio della UILA Territoriale ne ritenga utile la presenza e proceda, pertanto, alla nomina, opera come organo collegiale; è formato sulla base delle esigenze funzionali del Sindacato Territoriale della UILA e deve essere rappresentativo, in equilibrata rappresentanza di genere, di tutte le diverse presenze organizzate della Categoria nel territorio e nei diversi ambiti del lavoro.

COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA DELLA UILA TERRITORIALE

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio del Sindacato Territoriale della UILA, con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

Il numero dei componenti la Segreteria è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

- ◆ fino a 1.000 iscritti: il Consiglio elegge il Segretario Generale, il Segretario alle Politiche Organizzative ed al Proselitismo e un Segretario territoriale;
- ◆ oltre i 1.000 iscritti: il Consiglio può eleggere, oltre al Segretario Generale e al Segretario alle Politiche Organizzative ed al Proselitismo, fino a tre Segretari territoriali.

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA UILA REGIONALE

Il Consiglio del Sindacato Regionale è formato fino ad un massimo di 71 componenti. Nella composizione del Consiglio Regionale, è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che,

tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte alla categoria nel territorio regionale nonché di una rappresentanza delle diverse età. Va inoltre assicurata, di norma, la presenza di delegati sindacali di base e di coloro che presidiano e svolgono l'attività sindacale nel territorio.

Fanno comunque parte del Consiglio Regionale:

- ◆ la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere della UILA, laddove presente;
- ◆ i componenti delle Segreterie delle UILA territoriali;
- ◆ i Responsabili regionali dei Sindacati di Settore della UILA, laddove di significativa presenza organizzativa.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Segretario Generale del Sindacato Regionale UILA; si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Regionale UILA lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria Regionale o sia chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione. Ove il Segretario Generale del Sindacato Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale.

COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO DELLA UILA REGIONALE

L'Esecutivo della UILA regionale, obbligatoriamente eletto dal Consiglio della UILA regionale, assolve ai compiti fissati nello Statuto e opera come organo collegiale. Oltre alla Segreteria Regionale ed al Tesoriere, ne fanno parte di diritto i Segretari Generali dei Sindacati Territoriali.

COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA DELLA UILA REGIONALE

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio del Sindacato Regionale della UILA, con voto

palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

Il numero dei componenti la Segreteria è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura e viene deciso dal Consiglio regionale in modo di assicurare funzionalità e operatività piena all'Organo.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il Congresso ha la facoltà di eleggere in seduta plenaria l'Assemblea Nazionale.

La composizione dell'Assemblea Nazionale è fissata dal Congresso; fanno comunque parte i componenti effettivi ed eventuali supplenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti della UILA nonché i componenti dei Consigli Nazionali dei Sindacati di Settore.

L'Assemblea Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale sulla base delle esigenze organizzative.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale non possono concludersi con un voto deliberante.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI, REGIONALI, TERRITORIALI E DI BASE DEI SINDACATI DI SETTORE

Gli Statuti dei Sindacati di Settore della UILA, nell'autonomia di questi e con l'obiettivo di rispondere al meglio alla funzione di rappresentanza degli iscritti ed agli scopi e compiti demandati dalla UILA ai Sindacati di Settore di cui all'articolo 50 dello Statuto UILA, definiscono le caratteristiche, i compiti, i criteri di composizione, di convocazione e di operatività degli Organi nazionali, del livello regionale, del livello territoriale e delle strutture sindacali di base.

L'articolazione degli Organi, pur strutturati al fine di salvaguardare e valorizzare le specificità dell'ambito lavorativo per il quale è costituito il Sindacato di Settore, deve essere il più possibile simile a quella definita nello Statuto UILA e nel suo Regolamento di Attuazione con riguardo agli Organi della UILA di livello Nazionale, Regionale, Territoriale e di base. Questo anche al fine di facilitare il dialogo, l'intrecciarsi dei rapporti, la definizione e perseguimento della comune strategia politico-organizzativa dei Sindacati di Settore e dell'Unione Nazionale di Categoria.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, MODALITÀ OPERATIVE

Il Collegio dei Probiviri è previsto dallo Statuto UILA solo a livello nazionale. Questo Organo giudica, pertanto, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari assunti dalla UILA nonché da parte dei Sindacati di Settore. Il Collegio dei Probiviri della UIL Confederale, peraltro, giudica in ultima istanza anche i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri della UILA.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

In presenza di un ricorso, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni. Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso, di norma, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha segnalato il caso, così come l'Esecutivo Nazionale che ha adottato il provvedimento, ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento.

In apertura dei lavori del Collegio il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto della UILA e dal presente Regolamento di Attuazione con riguardo al provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne dà comunicazione all'iscritto e all'Esecutivo Nazionale della UILA. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Accertata la rispondenza delle procedure, il Collegio dei Probiviri, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso. È facoltà del Collegio convocare tutte le parti che ritenga necessario sentire.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere accolto o respinto. Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare. Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti. Il pronunciamento da parte del Collegio dei Probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello della UILA.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata, di norma, nei 5 giorni successivi alla data di decisione. Al contempo deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso all'Esecutivo Nazionale nonché alla struttura che ha segnalato il caso.

La Segreteria Nazionale si adopera ed adotta interventi e decisioni per ovviare ad eventuali ritardi, omissioni o inadempienze del Collegio dei Probiviri, o dei suoi componenti, che pregiudichino o impediscano la funzionalità dell'Organo.

I COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI, MODALITÀ OPERATIVE

Nella UILA sono previsti Collegi dei Revisori dei conti ai diversi livelli dell'articolazione: nazionale, regionale e territoriale, nonché dai Sindacati di Settore nelle loro articolazioni nazionale, regionali e territoriali. Ognuno di questi Organi, eletto dal rispettivo Congresso, opera con riferimento alla singola struttura della UILA e con riguardo alle politiche economico-finanziarie in capo alla stessa. Ciò non di meno, le operatività e le modalità di azione dei diversi Collegi dei revisori dei conti sono le medesime, di seguito descritte.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni quattro mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere della medesima articolazione UILA. La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto il

verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze. Copia del verbale deve essere consegnata alla Segreteria ed al Tesoriere, di norma, entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della verifica.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

La convocazione dei Consigli nazionale, regionali e territoriali nonché degli Esecutivi nazionale, regionali e, laddove esistenti, territoriali, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto ma, nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

La convocazione delle Segreteria, ai diversi livelli, va, di norma, concordata da parte del Segretario Generale con i componenti e con il Tesoriere.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli Organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni Organo deve provvedere alla redazione di un verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti. Il verbale, redatto a cura di un componente designato dall'Organo tra i suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

I componenti di ogni Organo, nazionale, regionale, territoriale e dei Sindacati di Settore che non partecipino per tre volte successive e senza giustificazione preventiva alle riunioni dello stesso, regolarmente convocate, decadono automaticamente dall'incarico.

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Validità delle decisioni degli Organi

Le decisioni degli Organi statutari della UILA di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50 % + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo di spesa;
- b) 75 % + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

SOSTITUZIONI E COOPTAZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli Organi statutari di qualsiasi grado e livello si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venir meno un componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il competente Organo di voto della Struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

Nell'arco di tempo intercorrente fra un Congresso e l'altro, i Consigli nazionale, regionali e territoriali della UILA, nonché gli omologhi Organi dei Sindacati di Settore, possono procedere a cooptazioni di ulteriori componenti nella percentuale massima del 30 % di quelli inizialmente previsti, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

I CONGRESSI: CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E PROCEDURE ELETTORALI

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLA UILA

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissate dal Consiglio Nazionale nel rispetto dei modi ed entro i tempi stabiliti dal Regolamento Congressuale confederale. Il Consiglio Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero dei delegati di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali.

Il Congresso Nazionale è preceduto dalla complessiva stagione congressuale della UILA, con convocazione delle Assemblee degli organismi di base, dei Congressi dei Sindacati Territoriali e dei Congressi dei Sindacati Regionali, nonché dei Congressi, ai diversi livelli, dei Sindacati di Settore. In ognuno di questi livelli vengono nominati i delegati per il Congresso del livello superiore, sulla base di regole e con criteri di rappresentanza e partecipazione che sono decisi dai Consigli Territoriali, Regionali o Nazionale uscenti a valere per i livelli inferiori della struttura organizzativa della UILA.

ELEZIONE DEI DELEGATI

Per assicurare il processo democratico all'interno della UILA, nel percorso congressuale gli organismi di base eleggono propri delegati ai Congressi Territoriali; i Congressi Territoriali eleggono propri delegati ai Congressi Regionali; i Congressi Regionali eleggono propri delegati al Congresso Nazionale della UILA, nel numero ad essi assegnato all'atto di convocazione del congresso stesso.

I Congressi dei Sindacati di Settore eleggono, oltre che i delegati ai Congressi delle sovrastanti strutture degli stessi, propri delegati ai Congressi della UILA del medesimo livello.

I Congressi Territoriali della UILA, i Congressi Regionali della UILA ed il Congresso Nazionale della UILA eleggono propri delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture confederali.

Nell'elezione dei delegati si dovrà puntare a realizzare la rappresentanza delle diverse esperienze lavorative, settori economico-produttivi, articolazioni costituenti la struttura che realizza il congresso, nonché a valorizzare, quanto più possibile, le diversità di genere, le diverse età, le diversificate esperienze sindacali negli ambiti del lavoro e sul territorio.

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale della UILA, su proposta della Segreteria Nazionale, nomina la Commissione Elettorale centrale composta da almeno 5 (cinque) componenti, tra cui il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- ◆ decidere sui ricorsi per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- ◆ decidere sui ricorsi per esclusione o inclusione di candidati.

ASSEMBLEE DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Il Consiglio Territoriale uscente indice le Assemblee in tutti gli organismi di base della UILA con almeno 20 iscritti. Per gli organismi di base con meno di 20 iscritti, le modalità di partecipazione di costoro alla stagione congressuale saranno individuate dal regolamento congressuale.

Scopi delle assemblee di base sono:

- ◆ esaminare e discutere l'attività dell'organismo di base a partire dalla relazione del Consiglio Territoriale;
- ◆ suggerire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- ◆ eleggere i delegati al Congresso del Sindacato Territoriale in proporzione al numero degli iscritti e sulla scorta delle norme all'uopo emanate dal Consiglio Territoriale uscente;
- ◆ rinnovare il Consiglio direttivo dell'organismo di base.

Le Assemblee di base saranno valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda convocazione (che dovrà seguire di almeno mezz'ora la prima) qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Per partecipare alle Assemblee si dovrà esibire la tessera della UILA.

Le Assemblee vengono convocate con avvisi postali indirizzati a tutti gli iscritti o con manifesto affisso all'ingresso della sede dell'organismo di base almeno una settimana prima dell'Assemblea.

All'apertura dell'Assemblea si procederà alle seguenti nomine:

- ◆ Presidenza;
- ◆ Commissione Elettorale e di scrutinio.

La Presidenza, che può essere composta da uno o più membri, ha il compito di:

- ◆ dirigere i lavori dell'Assemblea garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- ◆ nominare il segretario verbalizzante, che dovrà provvedere alla stesura di un resoconto succinto dei lavori dell'Assemblea;

- ◆ recapitare alla Segreteria Territoriale della UILA l'ordine del giorno dei lavori ed il verbale dell'Assemblea regolarmente compilato entro e non oltre due giorni dal termine dell'Assemblea stessa.

La Commissione Elettorale e di scrutinio, che deve essere composta da almeno tre membri, compila le liste dei candidati, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Assemblea.

La relazione sull'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi saranno svolte da un componente della Segreteria territoriale uscente. Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima delle votazioni.

CONGRESSI DEI SINDACATI TERRITORIALI E REGIONALI DELLA UILA

All'apertura dei lavori del Congresso, Territoriale o Regionale, i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza che deve essere composta da almeno tre membri.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- ◆ dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- ◆ provvedere alle elezioni per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Verifica Poteri;
 - Commissione Elettorale e di scrutinio;
 - Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali;
- ◆ provvedere, con l'ausilio di eventuale segretario verbalizzante, alla compilazione del verbale ed alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle rispettive Assemblee di base, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due, compresa la propria. Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere formata da almeno tre componenti. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste dei candidati. I membri della Commissione Elettorale e di scrutinio non potranno figurare sulle liste dei candidati; qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere formata da almeno tre componenti. In base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

ELEZIONI DI I E DI II GRADO

Le elezioni nei Gau e nelle Leghe Comunali, così come negli organismi di base dei Sindacati di Settore, sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti, alla data di convocazione del Congresso, in regola con la tessera UILA e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto. Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati

ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

L'elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli Organi statutari di voto e di controllo delle strutture della UILA avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20 % dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto.

In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenente ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'Organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UILA.

L'elezione dei delegati per le istanze superiori della Unione di Categoria o per le istanze confederali avviene con voto palese su lista unica concordata.

"SFIDUCIA COSTRUTTIVA"

Nei casi in cui venga presentata al competente Consiglio, direttivo di organismo di base, territoriale, regionale o nazionale, una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Generale oppure dell'intera Segreteria in carica, la mozione deve indicare, a pena di improcedibilità, assieme ai motivi dell'atto di sfiducia, l'indicazione di un candidato e/o di un gruppo dirigente che si pone in alternativa a quello oggetto della sfiducia.

LIMITI DI MANDATO E DI ETÀ

La norma di cui all'Art. 65, primo comma, relativa ai limiti di mandati in capo ai Segretari Generali nelle strutture UILA di qualsiasi livello decorre dal prossimo Congresso di ogni struttura.

La norma di cui all'Art. 65, secondo comma, solo per quanto riguarda i componenti di segreteria ed i tesoreri, nelle strutture UILA di qualsiasi livello, decorre a partire dal giorno successivo alla chiusura del 16° Congresso Confederale.

RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UILA di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del Tesoriere della struttura.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa sancita dal vigente Statuto UILA, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte delle strutture UILA di livello regionale e territoriale è subordinata al rilascio di una attestazione rilasciata dall'Ufficio Organizzazione della UILA Nazionale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta.

Uguale procedura va seguita per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale dei Sindacati di Settore assolve agli analoghi adempimenti e adotta la medesima procedura nei confronti delle strutture di livello regionale e di livello territoriale dei medesimi. Analoghi adempimenti con le stesse procedure sono assolti dai Sindacati territoriali della UILA a fronte di apertura di conti correnti o conti di deposito da parte delle Leghe Comunali del proprio ambito.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le strutture della UILA dotate di una qualche autonomia economico-finanziaria (per cui tutti i livelli regionali e territoriali e le leghe di più consistente dimensione, ma anche le articolazioni nazionali, regionali e territoriali dei sindacati di Settore) devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale.

Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti ed a conservare, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti gli estratti conto bancari per almeno un anno successivo all'approvazione del rendiconto.

I sindacati Regionali e Territoriali della UILA sono tenuti a depositare presso la UILA Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo obbligatorio ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi. Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale della UIL.

Questa disposizione e procedura vale per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale di ogni Sindacato di Settore è destinatario della medesima disposizione e procedura da parte delle strutture di livello regionale e di livello territoriale del medesimo.

Analoghi adempimenti con le stesse procedure valgono, nei confronti dei Sindacati territoriali della UILA, da parte delle Leghe Comunali del proprio ambito.

Per supportare le strutture regionali e territoriali negli adempimenti, verificando che le norme e le procedure fissate nello Statuto e nei Regolamenti di Attuazione in merito alla gestione economico finanziaria siano osservate e seguite, la UILA si dota di specifici strumenti quali

momenti di verifica interna, anche avvalendosi di una qualificata struttura esterna.

Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione della UILA e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti degli iscritti, degli interlocutori istituzionali e sociali, la struttura nazionale della UILA si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 settembre di ogni anno, i rendiconti di spesa dell'anno precedente, accompagnati dalla certificazione di revisione contabile. Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale della UIL.

RENDICONTI E PREVENTIVI DI SPESA

Tutte le strutture della UILA sono tenute a sottoporre entro il 30 aprile di ogni anno, per i rendiconti di cassa, od entro il 30 giugno di ogni anno, per i rendiconti di competenza, al competente organo, per la loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso.

Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 aprile ovvero del 30 giugno, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla UILA Nazionale.

Il rendiconto consuntivo deve essere corredato del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale della UIL.

Il rendiconto di spesa e la situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornati alla data dell'evento e preventivamente verificati dal Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati al Congresso. Devono altresì essere presentati all'Organo di voto nel caso di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura.

Sul verbale di riunione dell'Organo che approva il conto consuntivo di spesa deve essere riportato anche il risultato di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero alla data di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura UILA. Qualora il rendiconto sia in passivo dovrà recare in calce le firme di tutti i componenti del Organo che lo hanno approvato.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto consuntivo di spesa sono: per i Sindacati Regionali della UILA l'Esecutivo Regionale della UILA; per i Sindacati Territoriali della UILA il Consiglio Territoriale della UILA oppure l'Esecutivo Territoriale, se esistente.

Analoghi obblighi, anche temporali, sono previsti in capo ai Sindacati di Settore ai diversi livelli.

L'esame e l'approvazione del rendiconto e del preventivo di spesa a livello nazionale della UILA avvengono da parte dell'Esecutivo nazionale alla presenza dei componenti del Consiglio nazionale, per trasparenza, adeguata informazione e piena condivisione delle politiche amministrative che sottendono i documenti in questione.

A motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, né all'approvazione dei rendiconti economici e dei preventivi di spesa, nei seguenti Sindacati Territoriali: Cesena, Forlì, Ravenna, Trapani.

DEPOSITO DEI RENDICONTI E DEI PREVENTIVI DI SPESA

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del verbale di approvazione nonché del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente:

- presso la Segreteria Nazionale della UILA: dai Sindacati Regionali e dai Sindacati Territoriali della UILA, dall'articolazione nazionale dei Sindacati di Settore;
- presso la Segreteria Regionale della UILA: dai Sindacati Territoriali della UILA, dalle articolazioni regionali dei Sindacati di Settore;
- presso la Segreteria Territoriale della UILA: dalle articolazioni territoriali dei Sindacati di Settore.

In caso di mancato deposito del rendiconto consuntivo di spesa entro i termini indicati, il Tesoriere deve motivare tempestivamente alla struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la predetta documentazione contabile le motivazioni che hanno impedito il deposito stesso. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato al deposito del rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente e del conto preventivo per l'anno in corso, il Tesoriere decade e viene disposta dalla struttura di livello immediatamente superiore, con procedura di urgenza, la gestione amministrativa ad acta per un periodo massimo di 90 giorni.

SOTTOSCRIZIONI

Sono fonti di finanziamento anche le sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio nazionale, regionale o territoriale o dei

Sindacati di Settore con specifica finalità. Dell'iniziativa deve essere portata a conoscenza preventiva la Segreteria Nazionale, così come deve essere data tempestiva e chiara informazione ai lavoratori interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta e della successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte.

Sono altresì fonti di finanziamento i contributi volontari versati, individualmente o in gruppo, da lavoratori quale modalità di sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al soggetto che effettua il versamento deve essere rilasciata ricevuta.

Le voci di cui sopra, nonché altre forme di sostegno (quote di affiliazione, gettoni di presenza ecc.) vanno iscritti nel rendiconto fra le 'entrate ordinarie'.

CHIUSURA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILA, a qualsiasi livello ed in qualsivoglia articolazione o struttura comunque connessa, è il risultato di un processo elettivo ed ha un carattere politico. Qualsiasi incarico, pertanto, non dà luogo a corresponsione di retribuzione né prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro, che può essere posto in essere e mantenuto solo nel caso in cui le risorse economiche dell'articolazione della UILA, nella sua specifica autonomia, lo consentano.

Nel caso in cui le risorse dell'articolazione non consentano il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere, il Segretario Generale, o comunque il responsabile della struttura titolare del rapporto di lavoro, ha l'obbligo di risolverli entro 3 mesi. Questo adempimento obbligatorio vale per qualsiasi rapporto di lavoro in atto, a cominciare da quello eventuale dello stesso Segretario Generale, o comunque soggetto responsabile della struttura, chiamato a rispondere personalmente delle conseguenze che dovessero derivare dalla mancata osservanza.

RESPONSABILITÀ

Il Tesoriere della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'articolo 60 dello Statuto.

Per i casi derivanti da eventuali condanne per vertenzialità relative a modalità di applicazione del contratto di lavoro (livello di inquadramento, tipologia del contratto, ecc.), è demandata alla Segreteria Nazionale la valutazione di merito sulle responsabilità. Queste inadempienze sono inoltre soggette ad una delle sanzioni previste dall'articolo 60 dello Statuto

LE LEGHE COMUNALI

Gli organismi di base di più consistenti dimensioni organizzative, e specificatamente le Leghe Comunali che associano un rilevante numero di iscritti, possono essere dotate di autonomia amministrativa con decisione assunta dal Consiglio Territoriale della UILA.

In tal caso sono tenute a dotarsi di proprio Statuto e di Codice fiscale, ad aprire un conto corrente su cui effettuare le operazioni amministrative con doppia firma, una delle quali obbligatoriamente del Tesoriere, ad approvare annualmente e nei medesimi termini temporali il rendiconto consuntivo, sottoponendolo preventivamente ai sindaci revisori, laddove nominati, trasmettendo la delibera di approvazione alla Segreteria Territoriale.

Le norme statutarie e quelle contenute nel presente Regolamento di Attuazione ispirate alla responsabilità gestionale, alla trasparenza amministrativa, alla responsabilità dei dirigenti e comunque alla corretta gestione delle politiche amministrativo-finanziarie sono da applicarsi, per quanto possibile, anche agli organismi di base e specificatamente alle Leghe Comunali della UILA. È fatto obbligo alla Segreteria Territoriale sovrintendere a questi aspetti, assicurando agli organismi di base interessati ogni possibile supporto.

GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

POTERE DI INTERVENTO

In caso di inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della UILA e/o della UIL, nonché di violazioni statutarie da parte del Sindacato Territoriale, il Sindacato Regionale ha l'obbligo dell'intervento straordinario che si realizza mediante la segnalazione del caso al livello nazionale della UILA, al cui Esecutivo Nazionale compete l'assunzione di decisioni. Il mancato

assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento dell'Esecutivo Nazionale anche nei confronti del Sindacato Regionale.

Nel caso le inefficienze organizzative o le violazioni statutarie siano in capo al Sindacato Regionale, il potere di intervento è direttamente dell'Esecutivo Nazionale della UILA.

L'Esecutivo Nazionale della UILA, allorché dispone la gestione straordinaria, è tenuto a notificare alla Segreteria Confederale del livello corrispondente all'articolazione oggetto dell'intervento, di norma entro 5 (cinque) giorni dalla data della decisione, la delibera, corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria, sui nominativi del Commissario e/o del Comitato di gestione.

La Segreteria Nazionale della UILA assicura, nei modi ritenuti da essa più opportuni e ragionevoli e comunque nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari confederali, ogni assistenza ai Sindacati Regionali ed ai Sindacati Territoriali della UILA quando queste articolazioni della UILA siano oggetto di eventuali richieste di gestione straordinaria da parte delle corrispondenti UR e CST della UIL, nonché quando i Sindacati Regionali o i Sindacati Territoriali della UILA ritengano opportuna l'apertura di una procedura per la gestione straordinaria della corrispondente UR o CST della UIL.

CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture verso le quali è stato disposto un intervento straordinario, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa ovvero, qualora il Commissario straordinario accerti che vi è un ampio accordo, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario.

In quest'ultima ipotesi, i delegati all'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Organi di voto e comunicati per iscritto e nei termini di rito, al Commissario Straordinario per la convocazione dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria, contenente anche il numero dei delegati di competenza di ciascun livello sotto articolato nonché le procedure elettorali, vengono fissati dal Commissario straordinario, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale e/o con la Segreteria Nazionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI

L'azione disciplinare compete all'Esecutivo Nazionale, anche sulla base di segnalazioni da parte dell'Esecutivo regionale che esercita la sorveglianza in merito verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione.

I provvedimenti sono adottati con la seguente casistica:

- a) il richiamo scritto può essere adottato come sanzione dall'Organo sopra individuato con la maggioranza semplice dei presenti;
- b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Organo sopra individuato, con decisione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- c) l'espulsione può essere proposta da qualsiasi Esecutivo Regionale all'Esecutivo Nazionale della UILA che, con decisione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, la sottopone all'Esecutivo Confederale Nazionale, cui compete l'adozione del provvedimento.

Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, i provvedimenti disciplinari previsti ai precedenti punti a) e b) possono essere adottati dalla Segreteria Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente Organo alla sua prima riunione utile e ratificato con la stessa maggioranza sopra prevista per le diverse fattispecie.

PROCEDURE DI GARANZIA

Gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto, da parte dell'Esecutivo Nazionale, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare. L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'Organo.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare sia adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti devono essere contestati, dalla Segreteria Nazionale, insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le contro deduzioni scritte devono essere inoltrate al competente Collegio dei Probiviri insieme al ricorso.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'Organo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente operativo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, di norma, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio dei Probiviri;
- alla Struttura Confederale di pari livello.

RICORSI

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare la persona interessata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, unico Organo abilitato a decidere per ogni livello dell'articolazione organizzativa della UILA.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata A.R. al Presidente del Collegio dei Probiviri oppure all'Organo che ha comunicato la sanzione disciplinare disposta, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso il soggetto interessato deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.